

**Indicazioni operative per l'attuazione del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei MSNA" (73/CU 9/7/2020)**

**Premessa**

L'accertamento dell'età anagrafica fa parte del **processo di identificazione di un soggetto, processo di pertinenza della Pubblica Sicurezza e/o della Polizia Giudiziaria;**

Per i minori non accompagnati, l'identificazione è strettamente correlata con l'accertamento della minore età:

- a. *essere identificato come minore costituisce il presupposto essenziale affinché uno straniero minorenni possa beneficiare delle misure di protezione alle quali ha diritto in quanto minore. L'insieme delle procedure attraverso le quali si cerca di stabilire l'età anagrafica di un individuo acquista dunque un'importanza cruciale, in considerazione del fatto che erronee procedure in materia di accertamento dell'età possono condurre al mancato rispetto ed alla violazione di alcuni diritti fondamentali del minore;*
- b. *l'accertamento dell'età risulta sostanziale anche riguardo all'imputabilità, in quanto il minore non è imputabile se infraquattordicenne, e riguardo alla competenza degli organi giudiziari ed amministrativi, poiché se il ragazzo è infradiciottenne al momento della commissione del reato la competenza è del Tribunale per i minorenni e del Dipartimento per la giustizia minorile, altrimenti è del Tribunale ordinario e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.*

Il processo identificativo di un minore non accompagnato<sup>1</sup> (che spesso giunge nel nostro paese senza documenti e, dunque, senza il suo dato anagrafico), può articolarsi in due fasi (dove la seconda ha carattere "eventuale"):

- 1) La prima fase riguarda l'individuazione dell'età attraverso l'ascolto<sup>2</sup>, le indagini documentali<sup>3</sup> e la consultazione del sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati

---

<sup>1</sup> Minori Stranieri Non Accompagnati: minori non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

<sup>2</sup> Raccolta e analisi di informazioni atte a fornire indicazioni sulla data di nascita e l'età, attraverso colloqui approfonditi con il minore per la ricostruzione della storia personale e familiare, il percorso e il contesto sociale di provenienza, con l'obiettivo di incrociare le informazioni raccolte, qualora possibile anche attraverso i contatti con i familiari.

<sup>3</sup> Documenti utili ad accertare l'età possono includere, tra l'altro, passaporto, carta d'identità (anche non in corso di validità), certificato di nascita, certificati scolastici, documenti clinici ed altre attestazioni rilasciate da competenti istituzioni straniere che pur non rappresentando prove certe, costituiscono principi di prova o altre informazioni raccolte attraverso una varietà di fonti (database, famiglia, scuole, strutture ospedaliere, campi profughi ecc).

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, condotti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

- 2) Solo nel caso in cui tali indagini non siano soddisfacenti si può procedere all'accertamento multidisciplinare dell'età presso le strutture sanitarie - *in extrema ratio* (ultima possibile linea di azione) ed esclusivamente nei casi in cui sussistano *fondati dubbi*<sup>4</sup> sulla minore età e sempre **nel superiore interesse** (benessere) del minore -.

**L'accertamento dell'età in sede sanitaria può essere disposto esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria Minorile - nella specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.**

**Dunque, nel processo di identificazione sono coinvolti numerosi "soggetti" afferenti a differenti Amministrazioni centrali (Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia) e Regionali (SSR regionali); inoltre nelle sedi sanitarie la metodologia attuata ha presentato sempre grandi variabilità e difformità nei vari territori regionali.**

Per tale motivo nel 2016 la Conferenza delle Regioni ha approvato il "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati"<sup>5</sup> elaborato Il Tavolo tecnico interregionale "Immigrati e Servizi sanitari" coordinato dalla Regione Marche.

Si tratta del primo un **testo "unitario"** contenente le modalità operative di tutti gli attori coinvolti, ognuno per propria competenza, nella identificazione e accertamento dell'età del minore non accompagnato, con l'obiettivo di realizzare concretamente nei territori un linguaggio e prassi comuni tra soggetti molto diversi.

Il Protocollo, inoltre, ha spostato l'asse dalla valutazione medico-auxologica (invasiva, non etica e potenzialmente illegale) sul piano di una valutazione globale multidisciplinare, nella piena consapevolezza che nessuna delle indagini proponibili può dare risposte certe e che l'età "biologica" non consente di stabilire con esattezza l'età cronologica di una persona priva di documenti e che anche l'accertamento socio-sanitario "olistico" potrà essere soggetto ad errori.

Nel 2017 il SSR Marche ha dato piena operatività a tale Protocollo attraverso percorsi di formazione / azione svolti dall'ARS Marche, Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute.

Nel luglio 2020 in sede di Conferenza Unificata è stato approvato il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" (73/CU del 9/7/2020)<sup>6</sup> che definisce principalmente la procedura da attuarsi in sede sanitaria.

---

<sup>4</sup> Le ragioni del dubbio devono essere oggettivamente motivate

<sup>5</sup> [https://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo\\_identificazione\\_msna.pdf](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf)

<sup>6</sup> <https://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf>

Nel 2021 si è proceduto **all'aggiornamento della composizione delle cinque équipe e relative sedi operative del SSR Marche, individuando un case manager per ciascuna équipe** (su indicazioni pervenute all'ARS Marche dalle Direzioni dell'AV3, AV4, AV5 dell'ASUR Marche e delle AO Riuniti Marche Nord e AOU Riuniti Ancona), per cui ad oggi il SSR Marche è in grado, responsabilmente, di formalizzare risposte precise agli interlocutori istituzionali (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, Tribunale per i Minorenni delle Marche, Prefetture, ANCI Marche).

Per quanto riguarda gli aspetti "sanitari" anche questo Protocollo, come il precedente, prevede che l'accertamento dell'età sia svolto, previo **assenso informato** dell'interessato<sup>7</sup> e del suo legale rappresentante, da **équipe multidisciplinari e multiprofessionali del SSR** (composte da un assistente sociale; uno psicologo dell'età evolutiva e/o un neuropsichiatra infantile; un pediatra con competenze auxologiche; mediatore interculturale della lingua/cultura del presunto minore) e che la procedura abbia un **carattere sequenziale e incrementale**: colloquio sociale, valutazione psicologica/neuropsichiatrica, visita pediatrica – auxologica (da condursi secondo determinate tracce). Ove all'esito di ciascuno step emergano elementi di certezza, non si procede agli accertamenti successivi.

Alla fine della valutazione l'équipe del SSR deve rilasciare una **Relazione multidisciplinare** (secondo un formato standard), che comprende l'indicazione dell'età presunta con un valore minimo e un valore massimo (range) derivanti dalla variabilità biologica e dalle metodiche utilizzate dall'équipe.

Qualora anche a seguito di accertamento in sede sanitaria persistano dubbi, va applicato **il beneficio del dubbio** e la persona è identificata come minore a tutti gli effetti.

La relazione multidisciplinare deve essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria competente che ha disposto l'accertamento, al Tutore o persona che esercita temporaneamente i poteri tutelari, al soggetto interessato. Il provvedimento di attribuzione dell'età sarà emesso dal Tribunale dei minorenni.

### **Indicazioni operative per le équipe del servizio Sanitario Regionale Marche**

La richiesta di accertamento dell'età deve pervenire al case manager dell'équipe multidisciplinare esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria Minorile (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni)

---

<sup>7</sup> Le informazioni devono essere fornite in una lingua che egli possa capire e con modalità adatte alla sua età, grado di maturità e livello di alfabetizzazione. In tale quadro, il rappresentante e il mediatore linguistico-culturale dovrebbero svolgere un ruolo centrale nell'informativa al minore e nel facilitare la sua decisione di sottoporsi ad un accertamento.

Tale richiesta, che in prima battuta potrà pervenire telefonicamente (il ricevente la disposizione annoterà orario e contenuto, da inserire agli atti), sarà sempre seguita da una richiesta scritta (per email) che dovrà essere conservata dal Servizio Sanitario

La procedura multidisciplinare dovrà essere avviata entro tre giorni dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria e deve concludersi con la Relazione multidisciplinare entro dieci giorni e, comunque, non oltre venti giorni.

La procedura multidisciplinare va condotta in sequenza secondo le tracce:

- ✓ Colloquio sociale
- ✓ Valutazione psicologica / neuropsichiatrica
- ✓ Visita pediatrica-auxologica

Dal punto di vista metodologico si sottolinea che:

- gli operatori coinvolti si devono avvalere anche delle eventuali informazioni raccolte nelle fasi precedenti dell'accoglienza

- i colloqui devono essere preparati e condotti insieme al mediatore di lingua madre

- per quanto riguarda la valutazione psicologica / neuropsichiatrica, questa deve mirare alla valutazione della maturazione psicologica e della sua coerenza con l'età dichiarata tenuto conto dell'ambiente culturale e della storia personale del soggetto. Non essendo al momento disponibili test psicologici ad hoc, i test psicologici di valutazione cognitiva o personalità potranno essere utilizzati solo a scopo orientativo. Per eventuale approfondimento psicodiagnostico è consigliato l'uso di Leiter-R/ Leiter 3 / Matrici progressive Raven, Test proiettivi (disegni), CBCL (11-18) e per la valutare i rifugiati per sintomi di ansia e depressione, compreso il disturbo da stress post-traumatico, è consigliato l'uso eventuale del questionario breve, culturalmente competente, RHS-15 (Refugees Health Screener) che si è dimostrato efficace nell'individuare situazioni di alto rischio e di disagio significativo.

Alla fine della procedura multidisciplinare l'équipe redige la **Relazione multidisciplinare (secondo il modello Allegato 1)**

**La Relazione multidisciplinare** comprende l'indicazione dell'età presunta con un valore minimo e un valore massimo (range) derivanti dalla variabilità biologica e dalle metodiche utilizzate dall'équipe.

Essa va consegnata e comunicata al presunto minore in una modalità che egli possa comprendere, al tutore o persona che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari e all'Autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento (a questi due ultimi per email)

Il Tribunale per i Minorenni provvederà ad emettere il decreto di determinazione dell'età, che sarà notificato al presunto minore, all'esercente, anche temporaneo, i poteri tutelari, al Servizio Sanitario Regionale, alla struttura ospitante, alle Forze di Polizia competenti ai fini del completamento delle procedure di identificazione e al Ministero del lavoro e politiche sociali ai fini dell'inserimento dei sati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

**Al Servizio Sanitario devono restare:**

- ✓ La disposizione scritta da parte dell'Autorità giudiziaria
- ✓ Il nominativo del soggetto che anche temporaneamente esercita i poteri tutelari
- ✓ Le relazioni (con eventuali esami) dei componenti dell'équipe
- ✓ Copia della relazione olistica multidisciplinare
- ✓ Copia della avvenuta trasmissione della relazione

Il Servizio Sanitario regionale provvederà alla formazione continua ed aggiornamento delle équipe del SSR, nonché ad avviare un sistema di monitoraggio.

Per quanto concerne l'intero processo di identificazione si deve fare riferimento al **Protocollo operativo – territoriale di intesa sull'identificazione e sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati tra Regione Marche, Tribunale per i Minorenni di Ancona, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, Prefettura di Ancona, Prefettura di Ascoli Piceno, Prefettura di Fermo, Prefettura di Macerata, Prefettura di Pesaro Urbino, ANCI – Marche**, sottoscritto presso la Prefettura di Ancona in data 23 marzo 2022.

Tale Protocollo che dettaglia i passaggi della procedura di identificazione e i compiti dei vari soggetti istituzionali che intervengono in tale processo (Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria, Autorità Giudiziaria, Servizio Sanitario Regionale), consentirà una operatività intersettoriale territoriale regionale chiara ed omogenea con l'obiettivo comune di tutelare i minori non accompagnati.

**ALLEGATI**

**A. Relazione multidisciplinare**

**B. Composizione e sedi operative delle équipe multidisciplinari del SSR Marche**

**Allegato A**

**“Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati” (73/CU del 9/7/2020)**

**ACCERTAMENTO OLISTICO MULTIDISCIPLINARE DELL’ETÀ**

**Relazione multidisciplinare**

*(redatta dall’équipe multidisciplinare a seguito del confronto tra i professionisti)*

La valutazione olistica multidisciplinare condotta attraverso:

- colloquio sociale
- indagine neuropsichiatrica/psicologica
- visita pediatrico-auxologica
- altri esami (specificare): \_\_\_\_\_

depongono per una minore età in particolare si attribuiscono .....±..... anni.

i dati raccolti sono incerti e nel dubbio si conclude per una minore età di .....±..... anni.

è molto improbabile che il/la ragazzo/a abbia una minore età, in particolare si attribuiscono circa .....±.....anni.

Motivi per giungere a tale parere (sintesi) \_\_\_\_\_

*Applicazione al beneficio del dubbio*

**Qualora il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età, va accordato alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un minore.**

Data, Luogo \_\_\_\_\_

*Firme*

Case manager \_\_\_\_\_

Assistente sociale \_\_\_\_\_

Pediatra auxologo \_\_\_\_\_

Neuropsichiatra \_\_\_\_\_

Psicologo \_\_\_\_\_

Mediatore interculturale o interprete \_\_\_\_\_

Firma esaminando (con assenso informato)

\_\_\_\_\_

## **Equipe SSR Marche Protocollo Minori Non Accompagnati (aggiornamento dicembre 2021)**

*Attuazione "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" (73/CU del 9/7/2020)*

### **Equipe AO Riuniti Marche Nord**

Assistente sociale	Sara Orci (Case manager)
Assistente sociale	Marilena Signoracci
Pediatria	Monica Santoni
Pediatria	Angela Panariello
Neuropsichiatra infantile	Elisabetta Tarsi
Psicologa	NO
Mediazione interculturale	NO

**SEDE OPERATIVA**      **Ospedale di Fano**

### **Equipe AOU Riuniti Ancona**

Assistente sociale	Giacomo Furlani (Case manager)
Assistente sociale	Gloria Signorini
Pediatria	Alessia Omenetti
Pediatria	Cecilia Cionna
Neuropsichiatra infantile	Silvia Cappanera
Neuropsichiatra infantile	Sabrina Siliquini
Psicologa	NO
Mediazione interculturale	NO

**SEDE OPERATIVA**      **Ospedale Salesi (Ancona)**

### **ASUR AV3**

Assistente sociale	Adele Marziali (Case manager)
Pediatra	Enrico Gasparrini
Pediatra	Martina Fornaro

Psicologo	Maria Sellitti
Neuropsichiatra Infantile	Maurizio Pincherle
Neuropsichiatra Infantile	Maddalena Duca
Mediazione interculturale	NO
<b>SEDE OPERATIVA</b>	<b>Ospedale di Macerata</b>

#### **ASUR AV4**

Assistente sociale	Alberto Cutini (Case manager)
Pediatra	Liliana Gironacci
Psicologo	Marilena Tiburzi
Neuropsichiatra infantile	Barbara Pirri
Mediatori interculturali	Florinda Di Fabio
<b>SEDE OPERATIVA</b>	<b>Distretto di Fermo</b>

#### **ASUR AV5**

Assistente sociale	Loredana Romanucci (Case manager)
Assistente sociale	Caterina Lanciotti,
Assistente sociale	Emanuela Valentini
Assistente sociale	Germana Messina
Pediatra	Ermanno Ruffini
Psicologo	Francesca Fabiani
Psicologo	Marco Cocci
Neuropsichiatra infantile	Tiziana Capriotti
Neuropsichiatra infantile	Valeria Filippini
Neuropsichiatra infantile	Magda Verdecchia
Mediazione interculturale	NO
<b>SEDE OPERATIVA</b>	<b>Distretto di Ascoli Piceno</b>

**Nota – Relativamente alla disponibilità della mediazione interculturale persistono notevoli criticità e nessuna delle Aziende Sanitarie ha indicato l'impiego di Servizi di mediazione interculturale ai sensi dell'Allegato 1 alla DGR n. 573 del 06/06/2017**